



EDITORIALE

I FONDI SANITARI INTEGRATIVI: UNA SCOMMESSA DA VINCERE

Con le varie normative che si sono susseguite nel tempo, da ultimo il così detto “Decreto Sacconi”, sono tornati in auge e soprattutto è tornato alla ribalta il tema dei Fondi Sanitari Integrativi e del loro sviluppo come secondo pilastro della sanità dedicato in particolare a coprire tutte quelle spese sia specialistiche che legate ad esigenze personali della persona che lo Stato non riesce a finanziare o finanzia in parte.

Lo scopo oltre che sociale è anche assolutamente necessario sotto il profilo economico perché il livello della spesa sanitaria Italiana è molto elevato e in diverse Regioni si sono manifestate in questi anni perdite di bilancio. Quindi è una scommessa importante non solo per gli operatori del settore ma anche per il Paese che ha bisogno di creare in tale settore un secondo pilastro sempre più solido incentivando sempre più i Fondi Sanitari Integrativi. Con i recenti interventi normativi i nuovi Fondi Sanitari Integrativi se vogliono garantire una elevata deducibilità fiscale dei contributi pagati dal reddito (fino a 3615,20 euro) devono offrire prestazioni di un certo tipo (sociali a rilevanza sanitaria e presso strutture residenziali e semi residenziali per i non autosufficienti, recupero soggetti temporaneamente inabilitati da malattia od infortunio, cure termali e riabilitative extra livelli essenziali di assistenza, odontoiatriche) con modalità di erogazione diretta o rimborso a fronte di spese sanitarie sostenute dai propri assistiti ammesso anche in via forfettaria, in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Certo il vincolo, va sicuramente nella strada in precedenza indicata, cioè livelli specialistici (ad esempio spese odontoiatriche) e necessità delle persone (ad esempio spese legate alla mancanza di autosufficienza), ma così come per i Fondi Pensione è veramente corretto lo sviluppo di tali Fondi incentivando la leva fiscale? Qui si entra in una problematica culturale e sociale complessa; si rileva intanto che ancora nel Paese non è cresciuta come dovrebbe la sensibilità verso i due pilastri (pensioni e sanità) per cui si deve ricorrere alla leva fiscale, quando invece dovrebbero essere ben altre le motivazioni primarie.


I Fondi Sanitari Integrativi poi dal punto di vista della gestione si dividono sostanzialmente in due grandi categorie, convenzionati (in tutto o in parte con una Compagnia di Assicurazioni) e autogestiti. In entrambi i casi si pone il problema di quotare il premio o contributo su basi tecniche affidabili e statisticate nel tempo, di seguire l’evoluzione tecnico-economica nel tempo anche attraverso l’annuale/periodica predisposizione del bilancio tecnico, di monitorare l’andamento tecnico anche per testare nel tempo le varie prestazioni erogate modificandole o inserendone di nuove se ritenuto necessario. Gli Attuari possono quindi avere un ruolo importante nel supporto tecnico-economico di un Fondo Sanitario Integrativo, sia convenzionato che autogestito. Non solo, possono anche dare il loro contributo nell’identificazione tecnicamente corretta della soglia del 20% in precedenza richiamata, tenendo conto delle indicazioni che verranno dalle Autorità competenti e anche di quelle che saranno emanate in merito dall’Ordine degli Attuari. Un altro importante aspetto che può riguardare i Fondi Sanitari Integrativi è l’utilizzo parziale dello strumento assicurativo, ovvero il ricorso alla Compagnia di Assicurazioni per coprire le così dette “punte”, ovvero i sinistri di importo elevato con l’obiettivo di diminuire la varianza del portafoglio e quindi migliorare l’andamento tecnico. La Compagnia di Assicurazioni in tal caso svolge di fatto più propriamente il ruolo di “riassicuratore” che di “assicuratore”.

I NOSTRI ULTIMI EVENTI

**“SOLVENCY II:
CONSIDERAZIONI POST QIS5
E STRESS TEST”**


MILANO 7 LUGLIO 2011

http://www.crencaassociati.it/docs/InvitoSeminario_MI2011.pdf



ROMA 6 LUGLIO 2011

http://www.crencaassociati.it/docs/InvitoSeminario_RM2011.pdf





Per visualizzare la brochure:

www.crencaassociati.it/docs/BrochureCA.pdf

cea@crencaassociati.it

www.crencaassociati.it

Membro Euracs

Network Europeo di Attuari Consulenti

www.euracs.eu

Sponsor MIB

School of Management di Trieste

www.mib.edu

Tali riflessioni ci aprono inoltre ad un problema di più ampio respiro che pure va esaminato, ovvero quello della determinazione del livello di solvibilità di tali Fondi per i quali andrà studiata una formulazione adeguata. Anche in questo caso l'Attuario è pronto a dare il suo contributo fattivo.

Speriamo che tali messaggi prima culturali e poi tecnici vengano raccolti dagli operatori di questo importante settore. La nostra struttura da tempo si è attivata in tale settore a vari livelli e supporta i Fondi Sanitari Integrativi su tali rilevanti aspetti.

Qualche aggiornamento, infine, sulle nostre attività con particolare riferimento a quanto svolto in questi mesi su QIS5 e Solvency II: siamo infatti pronti a riferirVi sulla nostra esperienza fin qui maturata nei prossimi due Seminari che svolgeremo su tali temi a Roma e Milano rispettivamente il 6 e 7 luglio 2011, di cui nella presente newsletter indichiamo programmi e riferimenti.

Vi aspettiamo numerosi !!

Giampaolo Crenca

Principal Crenca & Associati

Presidente e A.D. Kriel

LA GESTIONE DEI SINISTRI NELLE COMPAGNIE DANNI

L'UTILIZZO DI PREVENTIVI STANDARD A COSTO ULTIMO

Le Compagnie di Assicurazione operano in un contesto caratterizzato da elevata incertezza.

Per le Compagnie Danni tale incertezza si riflette nella determinazione dei premi necessari a far fronte ai sinistri ed ai costi futuri. Per la stima dei premi la Compagnia si basa sulle serie storiche disponibili, in particolare sul numero e sul costo dei risarcimenti.

Per quanto riguarda i risarcimenti bisogna distinguere:

- i sinistri pagati
- i sinistri denunciati e riservati
- i sinistri IBNR

In quest'ottica la definizione di un ammontare adeguato di riserva per il singolo sinistro ha un'importanza rilevante sia per il processo di riservazione che per quello di tariffazione.

Il Codice delle Assicurazioni Private "art. 37, comma 5" e il regolamento ISVAP n.16 "art.26, comma 3", prevedono per la definizione delle riserve sinistri una valutazione a costo ultimo che, per ciascun sinistro, consideri tutti i futuri oneri per i sinistri avvenuti, denunciati e non ancora liquidati. Nella pratica aziendale il sinistro, al momento della denuncia, viene aperto appostando un riserva definita secondo un preventivo c.d. "standard" il quale è stato definito dalla Compagnia sulla base della propria esperienza ovvero utilizzando statistiche di mercato.

La gestione del sinistro viene affidata ad una figura professionale, il *liquidatore*, il quale, in base alla propria esperienza ovvero delle maggiori informazioni in possesso sulla natura del sinistro, eventualmente modifica la riserva appostata rispetto al preventivo standard. La definizione di un preventivo "standard" adeguato rispetto all'esborso futuro atteso ha un'importanza fondamentale sia per il processo di tariffazione sia per un contenimento del rischio di riservazione.

Le principali difficoltà nella stima del preventivo "standard" riguardano la disponibilità di serie storiche aziendali o di mercato sufficientemente ampie e la definizione di criteri oggettivi per la classificazione dei sinistri in gruppi quanto più omogenei. Un criterio adottabile per la definizione dei preventivi "standard" riguarda la possibilità di considerare le singole prestazioni assicurate al fine di aggregare prestazioni che presentano un esborso atteso simile. Per la determinazione dei singoli preventivi vengono valutati i c.d. sinistri "chiusi con pagamento" per i quali la gestione del sinistro è stata chiusa con almeno un pagamento da parte della Compagnia. La stima del valore del singolo preventivo "standard" potrebbe essere effettuata in termini probabilistici ovvero considerando sia la probabilità che il sinistro verrà chiuso con almeno un pagamento che l'esborso aleatorio.

Così facendo il processo di riservazione sarebbe interessato da due variabili aleatorie:

- Il numero dei sinistri con seguito dato il numero di sinistri denunciati
- L'importo del singolo risarcimento con seguito date le caratteristiche contrattuali

La scelta della Compagnia di utilizzare un modello di gestione dei sinistri basato sull'utilizzo di preventivi "standard" a costo ultimo consente di realizzare miglioramenti nel processo di tariffazione e di riservazione e nella gestione attiva dei sinistri da parte dei liquidatori.

Nino Montemarano

Consultant Crenca & Associati

IFRS4 PHASE II E SOLVENCY II

DIFFERENZE NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE

La valutazione delle riserve tecniche in Solvency II (di seguito S2) presenta una differente impostazione teorica rispetto all'IFRS4 Phase II (di seguito P2):

- S2 richiede che le riserve tecniche siano idonee a rappresentare gli impegni assunti da un ipotetico assicuratore al quale è trasferito, a valore di mercato, il portafoglio assicurativo considerato;
- P2 si concentra sugli impegni assunti verso gli assicurati, similmente agli attuali principi local di valutazione delle riserve tecniche.

Da questa diversa impostazione teorica derivano una serie di differenze metodologiche. In base a P2 la riserva relativa al generico contratto si ottiene come somma tra *present value of the fulfilment cash flows* (il valore attuale atteso dei futuri flussi di cassa comprensivo di un adeguamento per il rischio c.d. *risk adjustment*), e il *residual margin*.

In S2 è prevista la determinazione di un adeguamento per il rischio, *risk margin*, mentre invece non si contempla il calcolo di una grandezza simile al *residual margin*. Nel calcolo del *risk margin* S2 adotta una valutazione "Cost of capital" mentre P2 oltre alla suddetta metodologia considera per il calcolo del *risk adjustment* anche altre tecniche (*Confidence level*, *Conditional tail expectation*). Nell'attualizzazione dei flussi futuri S2 non ha ancora deciso riguardo il premio di illiquidità, adottarlo per un periodo transitorio o delegare la decisione all'Autorità di Vigilanza locale, anche se nel *Quantitative Impact Study 5* si richiede l'adeguamento dei tassi risk free con premio di illiquidità, eventualmente ridotto al 75% o al 50% a seconda del tipo di passività. P2 richiede espressamente l'aggiustamento della curva risk free con il premio di illiquidità, misurandolo con accuratezza in funzione della natura delle liabilities. P2 considera solamente i flussi riconducibili direttamente al contratto, mentre invece S2 chiede di ripartire e distribuire con criteri di proporzionalità anche i flussi, al di fuori dei proventi degli investimenti, che non possono essere associati ai contratti con metodi contabili. Ad esempio tra i flussi di cassa considerati in S2 troviamo sia le spese generali che le spese direttamente imputabili al generico contratto, mentre invece P2 esclude espressamente le spese, come ad esempio i costi di pubblicità, che non sono riconducibili in modo diretto al contratto oggetto della valutazione.

Un'altra importante differenza riguarda la classificazione dei contratti assicurativi; S2 prevede la segmentazione del portafoglio in 12 linee di business (LoB) nel settore danni e in 2 livelli nel settore Vita.

In principio si distingue tra : Unit e Index linked, polizze rivalutabili, altri contratti di assicurazione diretta e lavoro indiretto; all'interno di ciascuna segmentazione si va poi a differenziare tra contratti con prevalente rischio di mortalità, contratti con prevalente rischio di sopravvivenza e contratti a prevalente carattere finanziario. P2 richiede una distinzione tra contratti assicurativi e finanziari.

La presenza di queste differenze diverrà un fattore fondamentale che andrà preso in considerazione ai fini di una corretta riconciliazione tra quelli che saranno i dettami dei nuovi principi contabili IAS/IFRS e quanto stabilito dalla direttiva Solvency II; tutto ciò comporterà sforzi di natura tecnica/operativa ma soprattutto di natura contabile.

Albano Cesari

Consultant Crenca & Associati



Per visualizzare la brochure:

www.kriel.it/pdf/BrochureKriel.pdf

kriel@kreil.it

www.kriel.it



Associato ad Assolombarda

Associazione delle Imprese industriali
e del terziario dell'area milanese

www.assolombarda.it



Associato a Federlazio

Associazione PMI del Lazio

www.federlazio.it

**TERMINATA LA FASE DI PUBBLICA CONSULTAZIONE NEL NUOVO REGOLAMENTO ISVAP IN
TEMA DI ANTIRICICLAGGIO, CHE PREVEDE NUOVI IMPORTANTI ADEMPIMENTI A CARICO DI
COMPAGNIE E INTERMEDIARI**

Si è conclusa lo scorso 31 marzo la fase di pubblica consultazione del nuovo "schema di regolamento concernente disposizioni attuative circa l'organizzazione, le procedure ed i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.", di cui è ancora possibile prendere visione nel sito dell'Istituto di Vigilanza, all'indirizzo:

http://www.isvap.it/isvap/cms/docs/F6407/Regolamento_controlli_interni_antiriciclaggio_definitivo.pdf.

Con il nuovo regolamento attuativo, ISVAP risponde finalmente al dettato normativo, introdotto dal legislatore nell'art.7 della legge antiriciclaggio, che pone a carico delle autorità di vigilanza del settore l'obbligo di redigere specifici regolamenti relativi alle modalità di recepimento degli obblighi già contenuti nella legge stessa. Tante e importanti le novità introdotte dal nuovo regolamento dell'Istituto di Vigilanza, che ha scelto di imporre regole differenti per Compagnie e intermediari assicurativi, enfatizzando nel contempo il ruolo degli organi sociali e, ove nominati, degli organismi di vigilanza designati ai sensi del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231. Pur proponendo obblighi sensibilmente più onerosi per le compagnie di assicurazione (rispetto agli adempimenti imposti a broker ed agenti), il nuovo regolamento offre però anche delle interessanti opportunità per snellire l'impegno delle Assicurazioni, prevedendo esplicitamente la possibilità di esternalizzare a soggetti ed enti esterni (professionisti, società di consulenza), l'assolvimento di alcuni nuovi obblighi. Viene così, col nuovo regolamento, resa obbligatoria la formale istituzione di alcune funzioni la cui nomina, sinora, era stata solo suggerita dalla Banca d'Italia: la figura del responsabile antiriciclaggio, del responsabile delle operazioni sospette, così come le funzioni di "revisione interna" e "antiriciclaggio" (quest'ultima esternalizzabile) diventano ora organi aziendali la cui presenza in seno alla compagnia viene espressamente richiesta. Alle imprese assicurative viene anche imposto l'obbligo della formazione obbligatoria a favore di dipendenti, collaboratori e intermediari commerciali, un obbligo già previsto dall'art.54 del dettato normativo ma che, ora, assume carattere di continuità e periodicità. Più leggeri gli adempimenti per broker e agenti, cui il nuovo regolamento impone, oltre ai medesimi oneri in materia di formazione continuativa già previsti per le compagnie, anche l'obbligo di dotarsi di "idonee procedure operative scritte", da mettere a disposizione anche di dipendenti e collaboratori.

Al momento non è stata ancora precisata la data di entrata in vigore della versione definitiva del nuovo regolamento, la cui adozione, tuttavia, è prevista entro la fine del 2011.

PK Consulting

**IL VOSTRO
PUNTO DI VISTA**

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima Newsletter, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo per partecipare attivamente a questo nostro progetto, può scriverci all'indirizzo:

prisma@cea-kriel.it

CRENCA & ASSOCIATI

Sede Amministrativa e operativa

00185 - Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77250252 Fax +39 06 77591283

Sede operativa

20124 - Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 - Roma

Via Pordenone, 2

KRIEL SRL UNIPERSONALE

Sede Amministrativa e operativa

00185 - Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77591089 Fax +39 06 233234361

Sede operativa

20124 - Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 - Roma

Via Pordenone, 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Crenca & Associati e Kriel S.r.l. Unipersonale, che hanno sede legale a Roma in via Pordenone 2, sede amministrativa e operativa a Roma in via di S. Croce in Gerusalemme 63 e sede operativa a Milano in Viale Sondrio, 3 Titolari del trattamento, forniscono quindi le seguenti informazioni: 1. i dati sono stati comunicati dallo stesso interessato; 2. il trattamento ha per finalità l'invio di e-mail di informazione normativa e tecnica, inviti a seminari, convegni, presentazioni, momenti di confronto o dibattiti; 3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 4. il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto non permetterà in futuro di dar seguito all'invio di nuove comunicazioni e informazioni relative agli eventi organizzati; 5. gli incaricati che operano in Crenca & Associati ed in Kriel S.r.l. Unipersonale potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato esclusivamente per le finalità su menzionate; 6. i dati non saranno diffusi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.